


Osservazioni al D.D.L. 897 e connessi (Prevenzione di maltrattamenti a danno dei minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private).

Il Centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi è una struttura operante da 150 anni nella regione Lazio in favore di persone con disabilità visiva semplice e complessa. Ha tre sedi operative (Roma, Frosinone, Latina) in cui si erogano servizi socio sanitari, educativi, assistenziali e di formazione lavoro per circa 1.500 persone l'anno; quest'ultime sono rappresentate da minori anche di pochi mesi di vita, adulti, anziani, affetti da cecità assoluta, parziale, ipovisione, anche associate a disabilità sensoriali (sordocecità), motorie e/o intellettive e psichiche.

Ciò detto, la prevenzione ed il contrasto ai maltrattamenti ed abusi nei riguardi di dette persone, da parte degli oltre 450 operatori impiegati, è materia da sempre attenzionata sia dal management dell'Ente, sia dalle associazioni a tutela dei ciechi e dalle rispettive famiglie. Quanto sopra, anche in relazione alle modalità di svolgimento degli interventi, prevalentemente "uno a uno" in ambiente protetto e dall'impiego della fisicità e tattilità per la comunicazione tra soggetti.

La costante presenza di familiari, quanto meno necessaria per l'accompagnamento dei ciechi, presso gli ambulatori/laboratori del centro ed il continuo incontro con le maestranze ha certamente favorito un clima di fiducia contenendo i rischi di prevaricazione. D'altro canto, la professionalità acquisita e dimostrata dal personale del Cento e le loro specifiche competenze nel settore della tiflogia hanno rappresentato la garanzia per la miglior tutela del disabile. Parimenti la particolare fragilità degli utenti seguiti ha ulteriormente favorito un approccio benevolo e rispettoso da parte del personale, contribuendo, altresì, al contenimento di fenomeni di burnout e di stress da lavoro correlato, pur sempre possibili in un contesto lavorativo complesso ed usurante.

L'impianto normativo del D.D.L. in oggetto può contribuire a prevenire e contrastare maltrattamenti ed abusi proprio perché contiene un doppio binario a tutela di tutti i soggetti coinvolti nei processi educativi, sanitari ed assistenziali. In primis, codificando le esigenze di professionalità, formazione, analisi del rischio e coinvolgimento dei lavoratori come puntualmente predisposto all'art.2. In secundis, per aver previsto l'impiego di appropriate tecnologie che di certo possono rappresentare elementi probatori oggettivi in caso di comportamenti dubbiosi. In tal caso la tutela dell'incolumità del minore anziano o disabile può essere valutato quale interesse prevalente rispetto al suo diritto a non essere ripreso in momenti intimi, privati o comunque connotati da pudicizia e riservatezza. In ogni caso, proprio per le ultime ragioni va assolutamente garantita tecnicamente l'inviolabilità delle riprese così come previsto dall'art. 4 comma 2.



Appare opportuno, infine, lasciare a codesta commissione le seguenti osservazioni:

1. Unitamente al regime residenziale e semi residenziale i servizi socio sanitari si svolgono anche in modalità cosiddetta non residenziale nella forma dell'attività ambulatoriale e domiciliare.
2. I soggetti che vengono impiegati nei servizi alla persona dovrebbero detenere titoli professionali/accademici che abbiano, in sé, una valutazione psicoattitudinale. A tal scopo, utile è il percorso formativo delineato alla lettera C del comma 1 dell'articolo 2. Diversamente i test in sede assunzionale potrebbero risultare inadeguati per valutare l'idoneità del soggetto lavoratore. Analogamente, i test durante il rapporto di lavoro potrebbero essere superati dal monitoraggio e valutazione del lavoratore che normalmente avviene in costanza di rapporto.
3. Tra i soggetti coinvolti sia nei momenti formativi che di verifica, oltre alle famiglie, vanno previsti gli stessi disabili ovvero le loro organizzazioni.
4. In ordine all'articolo 3, l'esperienza maturata dal Centro conferma la necessità delle linee guida ivi previste per contemperare i diritti degli ospiti, dei loro famigliari ed amici da un lato, e l'esigenza di struttura dall'altro. L'indefinitezza o la rigidità di orari di ingresso, rimessi semplicemente a cartelli esposti nei locali, comporta confronti tra personale e famigliari che possono generare conflitti.
5. All'articolo 4 comma 1, dopo la parola "immagini" andrebbe inserito "e suoni" non solo per verificare violenze psicologiche perpetrate verbalmente ma anche per garantire, in sede processuale, alla persona offesa non vedente la comprensione della ripresa video quale elemento probatorio.
6. Al comma 6 dell'art.4, subordinare l'utilizzo delle riprese audio/video al "consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta" può costituire un impedimento insormontabile soprattutto nei servizi di gruppo, con illegittima compressione del diritto dell'individuo che richiede la tutela mediante la ripresa video/audio.

Roma, 15 gennaio 2019

Il Presidente
Amedeo Piva